

SENATO DEL REGNO (N. 446-A)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DEI SENATORI

MORTARA, *presidente*, BENZA, *segretario e relatore*, DEL GIUDICE,
FILOMUSI GUELFY e SCIALOJA

SUL DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti

NELLA TORNATA DEL 10 MARZO 1919

Disposizioni relative alla capacità giuridica della donna

SIGNORI SENATORI. — Il disegno di legge che vi sta dinnanzi si riferisce a questioni le quali ripetutamente ed autorevolmente furono dette *mature*: e tali sono realmente, sia perchè da lungo tempo svolte e trattate a fondo in ogni campo, sia perchè, specie in questi ultimi tempi, se ne è impadronita l'opinione pubblica con un largo movimento nel senso delle riforme che da questo disegno sono contemplate.

Laonde la vostra Commissione stima conveniente limitarsi ad una succinta e sostanziale illustrazione del tema, senza diffondersi in disquisizioni dottrinali e storiche, per non ripetere inutilmente cose ben note, e per non rifare un lavoro già lodevolmente e dottamente compiuto nella relazione ministeriale e nella relazione parlamentare che accompagnarono il progetto alla Camera dei deputati, dalla quale fu, con qualche modificazione, approvato.

Il punto di partenza fu la proposta abolizione dell'istituto dell'autorizzazione maritale, reclamata insistentemente da correnti femmini-

ste e da correnti giuridiche. Le prime intendono lottare contro ciò che considerano come una delle manifestazioni del vieto tradizionale concetto della inferiorità della donna all'uomo: le seconde censurano l'istituto come irrazionale e non pratico, e in ogni caso, come difettosamente ed illogicamente organizzato nella vigente legge positiva.

A vero dire è abbastanza discutibile che questo speciale argomento si presti ad essere trattato sotto il profilo della riscossa femminista, poichè il concetto della incapacità del sesso, che pure si è fatto strada e si è mantenuto sotto tanti aspetti nel nostro ordinamento legislativo, non è quello che ha fondamentalmente ispirato il legislatore italiano nella soggetta materia. Data la regola della piena capacità di diritto privato adottata per la donna maggiorenne nubile o vedova, e talora per la stessa donna maritata (assenza, interdizione del marito, separazione coniugale per colpa di lui), non è possibile riferire la limitazione della fa-

coltà di disposizione patrimoniale della moglie ad una sua presunta inettitudine subbiettiva: si tratta invece di un omaggio che nell'interesse dell'unità del governo famigliare si credette di rendere (a ragione o a torto) al principio, ancora attualmente non impugnato, che fa del marito il capo della famiglia.

D'altro canto l'istituto dell'autorizzazione nella massima parte delle famiglie manca di una concreta ragione di esplicarsi: nel maggior numero dei casi la donna non ha patrimonio proprio; e di nuovo nel maggior numero dei casi in cui lo ha, questo, secondo il prevalente costume italiano, è costituito in dote. L'autorizzazione entra in gioco solo nei matrimoni in cui vi sono beni parafernali, e per questi soltanto in ordine ad una ristretta categoria di atti, quelli cioè tassativamente enumerati negli articoli 134 e 1745 del Codice civile, 13 e 14 del Codice di commercio.

Se poi si tien conto ancora del diritto di reclamo concesso alla moglie contro l'irragionevole rifiuto di autorizzazione da parte del consorte, si potrà concludere che l'istituto in parola non costituisce un giogo molto gravoso cui le donne siano assoggettate verso il sesso virile: e forse non è ardito lo affermare che nella pratica sono assai meno frequenti i casi in cui le mogli hanno sentito il peso di questo giogo come una menomazione della loro dignità, che non quelli in cui talune di esse, pienamente d'accordo coi mariti, ne hanno profittato per far annullare in pregiudizio dei terzi atti da esse compiuti.

Senonchè l'accennato rilievo, della limitazione del requisito dell'autorizzazione ad alcune ristrette categorie di atti, è quello che a giudizio della Commissione costituisce la prevalente ragione di condannarlo, per le inevitabili contraddizioni a cui conduce. Per limitarci ad accennarne alcune, notiamo che secondo l'art. 134 Codice civile la donna maritata senza autorizzazione del marito non può alienare od ipotecare beni immobili, ma può alienare o dare a pegno beni mobili, spesso di valore non inferiore o superiore a quello degli stabili; non può alienare immobili, ma può acquistarli, incontrando oneri non meno gravosi; non può contrarre mutui, ma può contrarre altre obbligazioni egualmente importanti ed onerose.

Certo per rimediare a tali illogicità, nessuno

oserebbe proporre di ritornare al sistema del Codice albertino, che assoggettava la moglie all'autorizzazione maritale per tutti gli atti eccedenti la semplice amministrazione, convertendola così sostanzialmente in una inabilitata sotto la curatela del marito: se ciò parve incompatibile cinquantaquattro anni or sono con lo spirito liberale cui si andava informando la nostra legislazione, molto più lo sembrerebbe attualmente.

Ed allora non resta, per torre di mezzo l'ibridismo finora imperante, che il partito radicale dell'abolizione pura e semplice.

Vi fu tuttavia un punto che parve meritevole alla Commissione di particolare considerazione, ed è quello del conflitto d'interessi fra coniugi, nella quale ipotesi l'art. 136 Codice civile sostituisce all'autorizzazione maritale quella giudiziale. È innegabile che frequentemente l'indelicatezza dei mariti avidi o scialacquatori esercita pressioni sulle mogli per strappare ad esse le loro attività, con grave danno delle famiglie; e che le mogli non trovano in se stesse l'energia sufficiente per resistervi, trascinate dall'affetto coniugale, o terrorizzate dal timore di scandali o di brutalità: è per ovviare a simili scontri che l'art. 136 è stato scritto, e che il mantenimento della relativa disposizione era stato proposto alla Camera elettiva mediante un emendamento dell'onorevole Belotti, che non fu approvato.

Parve per altro alla maggioranza della Commissione che siccome l'intervento del Tribunale in caso di opposizione d'interessi fra coniugi è richiesto dalla legge finora vigente nei soli atti per cui, se l'opposizione non vi fosse, si richiederebbe il placito del marito (onde già vige il sistema della piena libertà per una quantità di ipotesi in cui l'opposizione si verifica ed è ugualmente pericolosa), militino anche in questo caso le ragioni più sopra esposte nel senso della totale abrogazione: non senza aggiungere che il più delle volte la legge è disarmata contro i molteplici mezzi coi quali è facile eluderla, dando all'atto una parvenza che escluda il conflitto d'interessi, e facendo in modo che il conflitto occulto sia ignorato, o non possa provarsi che fosse conosciuto dal terzo contraente.

Non mancò fra i Commissari appartenenti alla maggioranza chi, pure essendo favorevole all'abolizione dell'autorizzazione maritale, fece rilevare l'opportunità di riforme legislative da

introdursi nelle norme che governano l'elemento patrimoniale della società familiare, per meglio garantirne la solidità; ma non v'insistette nell'attuale sede, in considerazione della convenienza di evitare qualunque ritardo nella adozione del presente progetto, e della aspettazione che anche su questo argomento non debba tardare un qualche provvedimento organicamente innovatore, nella revisione oramai inevitabile di molti punti del diritto privato.

Non parve invece di doversi a ciò acconciare al Commissario che si trovò in minoranza; del quale è pregio dell'opera riferire testualmente i concetti. Egli accetta in sostanza il progetto, « e ritiene anch'egli che sia opportuno sopprimere un vincolo che contrasta ormai con la riconosciuta personalità della donna nei rapporti privati »; ma crede d'altra parte che l'abolizione dell'autorizzazione maritale vada circondata di qualche guarentigia o temperamento nei riguardi della vita matrimoniale e della famiglia. Tolto il vincolo dell'autorizzazione che comunque serviva a mantenere al patrimonio separato della donna una destinazione conforme alla finalità del matrimonio ed all'interesse della famiglia, i beni parafernali rimangono nella piena balia di essa; il che potrebbe essere talora sorgente di pregiudizio domestico, quando non vi si sostituisse qualche altra garanzia, la quale, senza ledere l'egualianza dei due coniugi, valesse di freno contro atti improvvidi di disposizione. Tale rimedio sembra tanto più opportuno, quando si pensi che il regime della separazione dei beni è il regime preferito dal nostro Codice, e lo diverrà ancor più nella pratica per effetto della proposta riforma. Il contributo cui sono tenuti i patrimoni separati dei coniugi ai sensi dell'art. 138 Codice civile è disciplinato in modo così tenue, da non offrire sempre sicurtà di efficienza pratica; onde, data la piena disponibilità della moglie sui beni parafernali, si sente più vivo il bisogno di una norma più rigida del contributo. Inoltre, altre cautele si possono desiderare circa l'esercizio del commercio da parte della donna maritata, circa il caso di opposizione d'interessi fra i coniugi, e circa il regime legale dei beni nel matrimonio. Nè si obietti che con siffatte disposizioni si verrebbe a toccare l'ordinamento patrimoniale del matrimonio che per ora si vorrebbe lasciare im-

mutato; giacchè coll'abolizione dell'autorizzazione si apporta appunto una modificazione all'ordinamento patrimoniale, e non si tratterebbe quindi che d'integrare quanto già in parte si è fatto. Per queste ragioni egli considera il progetto organicamente imperfetto, e si riserva di presentare, al caso, qualche emendamento.

Un'altra abrogazione riferibile al campo del diritto civile, oltre quella dell'autorizzazione maritale, si contiene nel presente disegno di legge; ed è quella della incapacità delle donne agli uffici tutelari, che costituì finora la regola, con la sola eccezione riguardante le ascendenti e le sorelle germane non maritate. Su ciò non vi furono divergenze nella Commissione. La legge, che giustamente riconosce alla donna tutti gli attributi della patria potestà, non deve denegarle quelli della potestà tutoria, che del resto già era devoluta con preferenza alla moglie, ove il marito sia in istato d'interdizione (art. 330 cod. civ.). D'altra parte questo passo innanzi era già stato fatto, con plauso universale, nella recente legge speciale sugli orfani di guerra.

Ma la elaborazione del progetto, consecutiva alla sua presentazione, ha finito per introdurre l'affermazione di un principio che sorpassa di molto i confini del diritto privato e familiare, tanto da prestarsi alla critica formale di poca omogeneità nel contenuto della legge. Affermazione di principio che, specialmente in quanto tale, segna veramente un grande passo nella emancipazione giuridica della donna.

L'articolo 7 invero la equipara pienamente al cittadino maschio nella capacità per gli esercizi professionali e pei pubblici impieghi. Uniche eccezioni quelle che si riferiscono alle funzioni che implicano poteri politici o giurisdizionali, o sono attinenti alla difesa nazionale; eccezioni che non ci soffermiamo a commentare, perchè allo stato delle cose le rivendicazioni del sesso gentile non si estendono presso di noi alla figura della donna soldato, e neppure a quella della donna prefetto o giudice, benchè il disegno in esame non indietreggi dinanzi a quella della donna arbitro.

Abbiamo detto che il valore di questo articolo si fa sentire specialmente nella affermazione del principio, che affronta espressamente

e risolutamente una tradizione di molti secoli, e la infrange. Poichè a dir vero le deviazioni da tale tradizione già da tempo si erano andate introducendo numerose ed importanti nella nostra compagine sociale. Dacchè gli ordinamenti scolastici apersero alle donne il conseguimento di quei diplomi che sono l'immediato e principale presupposto dell'abilitazione alle così dette professioni liberali ed a certi pubblici impieghi, la breccia nel monopolio mascolino era largamente aperta; ed attraverso ad essa vedemmo passare senza contrasti la donna medico, la donna ingegnere, la donna ragioniere, la donna farmacista, la donna professore d'Università, d'Istituto tecnico o di Liceo, senza contare le falangi numerosissime e più modeste di pubbliche impiegate, fra cui campeggiano quelle addette ai servizi della posta, del telegrafo, del telefono e delle ferrovie.

Ma con tutto ciò la regola, benchè con contorni non rigorosamente definiti, rimaneva nel senso che potesse e dovesse facilmente presumersi implicita la esclusione del sesso femminile da una quantità di carriere pubbliche, o disciplinate dalla legge nell'interesse pubblico. Esempio salientissimo quello, intorno a cui culminarono le più ardenti discussioni, della ammissione della donna al patrocinio legale come avvocato o procuratore: e si noti che anche per le altre professioni liberali, analoghe difficoltà che prima non esistevano, od erano di pogo momento, parevano aggravarsi per la tendenza via via manifestatasi a raccogliere le singole categorie in corporazioni legalmente organizzate, colla iscrizione in apposito albo, e colla creazione di speciali consigli dell'ordine, come accadde pei sanitari e pei ragionieri.

La regola, se verrà votata l'attuale proposta, sarà d'ora innanzi capovolta.

In questa inversione la vostra Commissione si è trovata unanime: unanimità sulla quale ci piace insistere, perchè riflette il punto veramente politico e sociale del progetto.

La maturità politica della riforma, concordemente accettata, come dicemmo, dalla Commissione, sembrò alla maggioranza di esso di tale momento, da conchiudere senz'altro per l'approvazione pura e semplice, astenendosi da ogni proposta di emendamento.

Non sarebbe, per verità, mancata l'opportu-

nità di suggerire qualche ritocco, specie nella parte civilistica, per rendere la legge più completa e tecnicamente meglio formulata. Per accennare un sol punto, parve assai grave la disposizione transitoria dell'art. 8, per cui gli atti compiuti dalla moglie sotto il diritto attuale non potranno più contestarsi per difetto di autorizzazione, se l'impugnativa non sarà fatta valere prima dell'entrata in vigore della legge nuova. Molto più conforme al principio della non retroattività appariva l'antecedente redazione, che dall'andata in vigore della nuova legge faceva decorrere il termine prescrizione di cui all'art. 1300 del codice civile: invece col testo votato dalla Camera il nuovo regime sarà francamente retroattivo, distruggendo il diritto quesito alla nullità sorto sotto il regime precedente, e neppure, a quanto sembra, conservando la regola *temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum*, codificata nell'art. 1302; perchè la redazione della disposizione transitoria accenna ad una decadenza, piuttosto che ad una prescrizione.

Ma la maggioranza della Commissione considerò che un qualsiasi emendamento il quale necessitasse il ritorno della legge all'altro ramo del Parlamento in questo scorcio di legislatura, che è alla vigilia della sua fine, dopo essersi sopravvissuta molto al di là del termine costituzionale, farebbe sì, secondo ogni probabilità, che il progetto non giungerebbe ad essere discusso ed approvato, prima che la legislatura stessa si chiuda sul grande avvenimento storico della votazione del trattato di pace; onde ne risulterebbe un aggiornamento *sine die* della riforma che tante aspettative ha destate. Questo si stimò doversi ad ogni costo evitare; tanto che la Commissione si rassegnò anche a discutere, a votare, ed a redigere la relazione, senza attendere il ritorno di uno dei suoi membri (il senatore Scialoja) trattenuto in Francia, come quello che fa parte della rappresentanza del nostro paese nelle assise mondiali della pace; rassegnazione che molto costò ai colleghi, i quali tanto desideravano l'illuminato concorso dell'eminente giurista ed uomo di Stato.

La riforma è imposta dalla evoluzione dei tempi, ed è confortata dall'esempio di altre nazioni civili, che ci hanno preceduto, spingendosi spesso a concezioni molto più ardite ed innovatrici.

Fu detto che la donna con mirabili prove di energia e di idoneità date durante la guerra, supplendo in molteplici e svariatissime guise gli uomini trattenuti al fronte, si è guadagnata il suo brevetto di capacità. In ciò vi è del vero, come è vero in genere che una crisi smisurata ed universale, quale fu ed è quella cui abbiamo testè assistito e che ancora va svolgendosi intorno a noi, imprime al ritmo di tutti gli eventi umani tale una accelerazione, e spesso tale una precipitazione, da far compiere all'umanità, in breve giro di anni, passi che forse non si sarebbero compiuti nel volger di secoli.

Ma in realtà la quistione della capacità della donna era posta prima della guerra e indipendentemente dalla guerra, in modo da esigere sollecitamente una soluzione, almeno iniziale e graduale.

Finchè l'ideale femminile rimase circoscritto alla missione, sia pur nobilissima, della sposa e della madre, e finchè dell'una e dell'altra parve insuperabile elogio l'epitaffio della matrona romana: *domi mansit, lanam fecit*, era naturale che il maschio monopolizzasse le funzioni della vita sociale esteriore. Vi furono bensì in ogni tempo, poetesse, scrittrici, ed anche scienziate ed artiste di alto valore, universalmente celebrate; ma non si sentiva il bisogno di tradurre in mutamento legislativo l'omaggio che si rendeva a queste eccezioni.

La donna moderna, invece, ha varcata l'angusta cerchia in cui stavano rinchiusi quelle delle passate generazioni. Grande è il numero delle schiere femminili che hanno studiato ed imparato quello che studiano ed imparano gli uomini, e che comunque si sono frammischiate alle vive ed attive correnti sociali, così delle più alte come delle più modeste sfere: esse battono alle porte di quella che fu finora la rocca forte della prerogativa maschile, e chiedono di entrarvi con parità di condizione.

Non è questo il momento di esaminare tale richiesta dal punto di vista dell'eguaglianza assoluta, particolarmente quanto all'elettorato politico ed amministrativo e correlativa eleggibilità, ed alle funzioni che implicano una partecipazione ai pubblici poteri: ma per quanto riguarda l'ammissione alle professioni ed agli impieghi, la questione se le donne, pur giustificando gli stessi requisiti di capacità che sono all'uopo richiesti per gli uomini, debbano es-

serne escluse pel solo motivo del sesso, è diventata una quistione di giustizia sociale, che non può risolversi negativamente.

Inutile lo addentrarsi in disquisizioni filosofiche, sociologiche ed antropologiche, per indagare se sia vero che il sesso femminile preso in massa sia inferiore per intelligenza, per senno, per fermezza di carattere a quello maschile. Certamente se la categoria dei maschi in cui queste doti sono meno sviluppate fosse ancora superiore a quella delle femmine in cui lo sono di più, la causa delle donne sarebbe irrimediabilmente perduta: ma finchè ad ogni piè sospinto si incontreranno delle donne fornite di maggior ingegno, buon senso ed energia morale che non tanti uomini perfettamente normali, di cui niuno sognerebbe di menomare la capacità giuridica, l'argomento della inferiorità del sesso dovrà lasciarsi da banda.

Inutile del pari inneggiare alla santa missione domestica della donna, e lamentare che si voglia distrarnela per gettarla nel vortice delle competizioni, spesso brutali, in cui si agita la vita degli uomini. A buon conto l'evoluzione sociale va rendendo sempre più numeroso lo stuolo di quelle che non trovano una posizione soddisfacente nel matrimonio, o comunque nella compagine familiare: ma ad ogni modo le donne che hanno la vocazione della famiglia, e la possibilità di adempirvi, non vi rinunceranno così facilmente, solo perchè virtualmente abilitate alle carriere delle professioni e degli impieghi; e quelle che tale vocazione non hanno, troveranno nella via meglio aperta a procurarsi decorose occupazioni un incentivo di più a non diventare delle irregolari.

Ma soprattutto ci sia lecito insorgere contro l'assiomatica tesi, che il divenire la donna capace ed effettivamente investita di quegli uffici che per l'uomo sono annoverati fra i più onorevoli, la sospinga fatalmente al trapasso in quella non simpatica categoria che fu ironicamente appellata il *terzo sesso*, e la spogli di quelle soavi caratteristiche di bontà, di grazia, di verecondia, in una parola di *femminilità* nel senso più squisito della espressione, che circondano di un'angelica aureola le care figure della sposa, della madre, della sorella. La creatura che di queste doti sia adorna nulla scapiterà per la sua maggiore elevazione sociale, la quale anzi contribuirà validamente a farne sempre

più la preziosa collaboratrice dell' uomo nelle ardue lotte dell'esistenza.

Non dobbiamo qui tacere che uno dei membri della maggioranza, sebbene pienamente concorde in tale ordine di idee, ebbe a fare qualche riserva proprio riguardo all'ammissione della donna a quella professione che è stata più discussa *de jure condito*, e più ardentemente rivendicata *de jure condendo*, vale a dire l'avvocatura. Non già che vi sia avverso in teoria: ma egli ha osservato che in Italia la laurea in giurisprudenza è quella che pur troppo si consegue con minor corredo di studi severi e adeguati, che l'iscrizione nell'albo degli avvocati ed in quello dei procuratori è stata dalla legge eccessivamente facilitata, e che perciò l'uno e l'altro si trovano affollati da gente mediocre, e men che mediocre dal lato del valore intellettuale e scientifico e da quello del valore morale, frammisti agli ottimi ed ai buoni, con grave iattura delle costumanze giudiziarie; onde prima di ingrossare questi albi coll'elemento femminile, sarebbe opportuno a parer suo provvedere ad una radicale riforma degli ordinamenti professionali e dei loro presupposti. Ciò però non gli ha tolto, tenuto conto delle circostanze in cui la legge è proposta, di dar voto favorevole alla sua adozione; del che i colleghi della maggioranza molto si compiacquero, fiduciosi che l'ingresso della donna nella classe, in se stessa così nobile, degli avvocati, valga anche ad ingentilire, là dove ne fosse per avventura mestieri, il costume forense.

La Commissione pertanto ha l'onore di proporre a maggioranza di voti l'approvazione pura e semplice del disegno di legge, quale fu votato dalla Camera dei deputati.

Addì 6 aprile 1919.

BENSA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 134, 135, 136, 137 ed il capoverso dell'art. 1743 Codice civile sono abrogati.

Gli articoli 1106 e 1107 del Codice civile sono abrogati, in quanto si riferiscono alle

nullità per difetto di autorizzazione maritale, salvo le disposizioni, di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 2.

All'articolo 13 del Codice di commercio è sostituito il seguente:

« La moglie che vende, soltanto, le merci del traffico del marito, non è, solo per ciò, commerciante ».

L'articolo 14 del Codice di commercio è abrogato.

È pure abrogato l'art. 15 dello stesso Codice, in quanto si riferisce al consenso del marito.

Art. 3.

Gli articoli 799 a 805 del Codice di procedura civile sono abrogati.

Art. 4.

La prima parte dell'art. 252 del Codice civile è modificata come segue:

« Sono consulenti di diritto nell'ordine seguente, quando non fanno parte del consiglio di famiglia in altre qualità:

- « 1° gli ascendenti del minore;
- « 2° i fratelli e le sorelle germane;
- « 3° gli zii e le zie.

« È abrogato il numero 1 dell'art. 268 del Codice civile ».

Nel numero 1 dell'articolo 273 dello stesso Codice sono soppresses le parole: *che possono essere tutrici*.

Art. 5.

Il diritto di opposizione del marito, di cui all'articolo 11 della legge 27 maggio 1875, numero 2779, ed all'articolo 9 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, è abolito.

L'articolo 12 della legge 17 luglio 1890, numero 6972, è abrogato.

È, inoltre, abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Art. 6.

L'articolo 10 del Codice di procedura civile è abrogato per quanto si riferisce alle donne.

Art. 7.

Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento.

Art. 8.

Gli atti compiuti dalla donna maritata prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge, non possono impugnarsi per difetto di autorizzazione maritale o giudiziale, se la relativa azione non sia stata proposta prima di detto giorno.